



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 8 gennaio 2020

Oggetto: Conversione in legge del “DECRETO FISCALE” – RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI.

Come accennato con ns Newsletter N. 4-2020, il DL n. 124/2019 modificato in sede di conversione in legge, con l'articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”.

In particolare, in caso di appalto/affidamento e subappalto viene reintrodotta tra committente e impresa appaltatrice/ affidataria/subappaltatrice una sorta di responsabilità solidale di fatto per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Preme evidenziare che con la conversione in Legge del DL n. 124/2019, la novità originariamente introdotta con il decreto è stata profondamente rivista nel tentativo di rendere meno onerosa per il committente l'applicazione della nuova disciplina.

In particolare, rispetto alla prima versione del DL n. 124/2019, il committente non è più tenuto al versamento diretto e automatico delle ritenute fiscali in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/affidamento/subappalto, tuttavia rimane obbligato ad effettuare controlli sull'operato dell'impresa appaltatrice/affidataria/ subappaltatrice.

Ora, al fine di rendere possibile il predetto controllo viene previsto a carico dell'impresa che effettua i versamenti (appaltatore e/o subappaltatore) l'obbligo di effettuare gli stessi con distinte deleghe di pagamento (Mod. F24) per ciascun committente.

I nuovi obblighi – che si applicano alle ritenute operate a partire da gennaio 2020 (pertanto con i versamenti effettuati dal 16.2.2020 – come ha precisato l'Agenzia Entrate con risoluzione n. 108 del 23.12.2019) – sono riferibili ai Committenti:

- che affidano a un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I Committenti, coinvolti nelle novità in base a quanto sopra – sono tenuti a **richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, **copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute**

- ✓ **su redditi di lavoro dipendente, su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, nonché di Addizionale regionale e comunale all'IRPEF,**
- ✓ **trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.**

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Soggetti Committenti obbligati

Ai sensi del nuovo articolo 17-bis, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997, le nuove disposizioni riguardano i seguenti committenti che siano sostituti d'imposta e per i quali si siano riscontrate nell'appalto le caratteristiche di cui sopra:

- ✓ **gli enti pubblici e privati e società indicati nell'art. 73, comma 1 del TUIR (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società);**
- ✓ **le società ed associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR (società di persone, società di fatto associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, società di armamento, imprese familiari);**
- ✓ **le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;**
- ✓ **le persone fisiche che esercitano arti e professioni;**
- ✓ **il curatore fallimentare e il commissario liquidatore;**
- ✓ **il condominio.**

Termini di invio delle deleghe di pagamento e delle informazioni al committente

L'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici

- **al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle stesse,**
- **entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine previsto per il versamento delle ritenute (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate),**

devono **trasmettere** al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- **le deleghe di pagamento (Mod. F24);**
- **un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio**
 - ✓ **delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;**
 - ✓ **dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;**
 - ✓ **delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.**

Ai sensi del comma 7 del nuovo art. 17-bis del D. Lgs n. 241/1997, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori e dettaglio delle ore prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute effettuate) che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da parte del committente.

Obblighi del committente

Qualora alla data del previsto invio al committente delle deleghe di pagamento e delle informazioni richieste, sia maturato da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria il **diritto a ricevere corrispettivi**, e l'impresa appaltatrice o affidataria o le imprese subappaltatrici:

- ✓ **non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, ovvero**
- ✓ **risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.**

Il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria:

- **sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero**
- **per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;**

nonché darne comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti, entro novanta giorni.

In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Responsabilità del committente

In caso di **inottemperanza** agli obblighi previsti in capo al committente in relazione alla

- **richiesta** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici di **copia delle deleghe di pagamento** - Mod. F24 e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio,
- **sospensione del pagamento dei corrispettivi** in caso di **mancata trasmissione** da parte dell'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori ovvero di **omesso/insufficiente versamento delle ritenute**, rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall'impresa.

Se l'appaltatore e/o il subappaltatore non ottemperano all'obbligo di rendicontazione o emerge l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre, deve darne comunicazione all'agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato a versare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.

Certificazione di regolarità

Tutto il procedimento e la disciplina sin qui evidenziata **non si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie comunicano al committente, allegando la relativa certificazione (una sorta di DURC fiscale), la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute) dei seguenti requisiti:**

- ❖ essere in **attività da almeno tre anni**, in **regola con gli obblighi dichiarativi** e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- ❖ **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali **per importi superiori a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate.

La certificazione ha validità 4 mesi dalla data del rilascio.

Divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici **non** possono avvalersi dell'istituto della **compensazione** quale modalità di estinzione delle **obbligazioni** relative a

- **contributi previdenziali e assistenziali e**
- **premi assicurativi obbligatori,**

maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Si tratta di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Con la conversione in Legge del DL n. 124/2019 è stata tuttavia prevista un'**eccezione al divieto di compensazione** suddetto. Infatti, la nuova disposizione non si applica alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici in possesso dei requisiti di "regolarità fiscale" certificati dall'Agenzia delle Entrate (già analizzata nei sottotitoli precedenti).

Si invitano tutte le aziende Clienti che siano Committenti e/o appaltatrici/subappaltatrici di opere e/o servizi con le caratteristiche indicate nella presente nota di procedere immediatamente a valutazioni in ordine all'attuazione delle novità qui illustrate.

Restando a disposizione per approfondimenti e contestualizzazioni, porgiamo
Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA